



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI PADOVA

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-----------|---------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | ALBERTIN | PIETRO | Presidente e Relatore |
| <input type="checkbox"/> | DESTRO | DELFINO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | MAZZUCATO | RANIERO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 95/2019
depositato il 18/02/2019

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° IRES-ALTRO 2013
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° IVA-ALTRO 2013
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° IRAP 2013

contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE PADOVA
VIA S. FIDENZIO 2 35128 PADOVA

proposto dal ricorrente:

difeso da:

AVV. TI MOSCHETTI FRANCESCO - MOSCHETTI GIOVANNI - MOSCHETTI
MADDALENA
PASSEGGIATA DEL CARMINE N. 2 35137 PADOVA PD

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 95/2019

UDIENZA DEL

26/09/2019 ore 15:00

N°

362/19

PRONUNCIATA IL:

26 SET. 2019

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

22 OTT. 2019

Il Segretario

IL SEGRETARIO DI SEZIONI

Martha BACCO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 19 marzo 2018 l'Agenzia delle Entrate ha notificato alla società _____ un processo verbale di constatazione dal quale risulta che tale società é attiva nella produzione di abbigliamento ed è proprietaria di una abitazione e di un capannone ubicati a Piombino Dese.

Tali immobili sono stati oggetto di una sequenza di contratti di locazione, registrati in via telematica.

Tutte le ditte hanno la propria sede nel capannone di proprietà di _____, tutte le ditte tranne una sono formalmente ancora attive e nessuna di tali ditte ha mai provveduto a versare le imposte dovute, accumulando ingenti debiti con l'Erario.

Gli inviti a comparire emessi dall'Ufficio nei confronti delle ditte individuali _____ e _____ per acquisire ulteriori elementi per valutare l'effettività dei fornitori di controparte non sono stati ritirati dai destinatari.

L'accesso breve presso lo studio del consulente del lavoro utilizzato dai suddetti fornitori, dott. _____, ha fatto emergere la circostanza che l'unico soggetto con il quale lo studio si interfacciava era un certo "sig. Paolo di etnia cinese", il cui numero telefonico e recapito e-mail erano gli stessi per tutte le ditte interessate. Sempre il "sig. Paolo" era l'unico riferimento dello studio che teneva la contabilità della ditta _____. Lo stesso numero di cellulare è stato reperito dai verificatori presso la verificata nelle varie schede anagrafiche relative alle diverse ditte coinvolte.

Durante l'accesso breve presso il capannone volto a verificare l'esercizio dell'attività da parte di _____ il titolare non era presente, mentre era presente il sig. _____, altresì contraente della polizza RCA relativa al furgone di proprietà della ditta _____, formalmente non più locataria del capannone dal 2011.

Tali circostanze, unite ad altre riportate nell'atto impugnato, hanno portato l'Ufficio a ritenere "che la successione di ditte individuali operanti nel laboratorio sito a Piombino Dese (PD) non fosse sostanziale, bensì meramente di facciata al fine di interporre al reale soggetto imprenditore (verosimilmente il sig. "Paolo") più soggetti nullatenenti ai quali "addossare" il carico fiscale (ovviamente destinato a restare inesigibile)."

Particolarmente anomala è la dinamica relativa al pagamento dei canoni di locazione da parte delle varie ditte. Infatti, i fornitori erano contemporaneamente creditori per le prestazioni di confezionamento in conto lavorazione e debitori (quali clienti) per i canoni di locazione del capannone. Il riscontro delle pezze giustificative dei pagamenti, tuttavia, ha evidenziato la seguente situazione:

- le fatture emesse dai fornitori vengono saldate anche a molti mesi di distanza, mentre le fatture dei canoni di locazione emesse da _____ vengono compensate immediatamente con il primo pagamento successivo all'emissione;
- all'atto della cessazione dell'attività, quindi, il fornitore ha maturato un credito rilevante che _____ salda nei mesi successivi;

S. C. S. S. S. S.

• il fornitore subentrante inizia a lavorare e matura crediti per le fatture emesse, ma non paga le fatture ricevute per i propri canoni di locazione perché continua con il meccanismo della compensazione all'atto dei pagamenti verso il fornitore uscente.

Tale comportamento posto in essere da si è verificato sistematicamente in tutti i passaggi avvenuti nel periodo oggetto di controllo e, considerato che non vi è alcuna evidenza di operazioni di cessione del credito o di cessione d'azienda tra i vari soggetti via via succedutisi nella gestione del laboratorio di confezionamento di Via

, aver effettuato una compensazione tra crediti e debiti nei confronti di soggetti diversi ha come unica spiegazione l'esistenza di un unico soggetto economico che di volta in volta interpone ditte formalmente diverse e autonome.

Pertanto, l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Padova con l'avviso di accertamento N. T6S030102063-2018 ha provveduto a contestare alla ricorrente l'indebito utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti per imponibile IVA pari ed euro 589.242 ed ha recuperato IVA per € 124.867,48.

Con altro rilievo l'Ufficio ha provveduto a recuperare a tassazione, in quanto non inerenti, i costi dedotti dalla società per le prestazioni fatturate da), società con sede in Repubblica Ceca, e , con sede a Milano. In entrambi i casi oggetto della fatturazione erano indagini di mercato relative al mercato russo. Tuttavia, le due società erano riconducibili allo stesso titolare e i contratti stipulati erano estremamente generici nella descrizione delle prestazioni. Inoltre, la Plissé Spa operava da tempo nel mercato russo al momento della stipula e già si serviva di altre società sia come consulenti di mercato, sia come agenti sul mercato russo, con contratti molto più articolati e dettagliati rispetto a quelli forniti a giustificazione delle due fatture di cui sopra. Di conseguenza, l'Ufficio ha ritenuto che la società non avesse adeguatamente dimostrato l'inerenza dei costi iscritti nella contabilità, né la loro riconducibilità a ricavi presenti o futuri di € 21.196,43 ed ha recuperato a tassazione quote di ammortamento annuali pari al 10% per l'importo di € 2.119,64, per difetto dei requisiti di inerenza di cui all'art. 109, cc. 1 e 5 del DPR 917/86.

Avverso l'avviso di accertamento ha proposto ricorso la società per i seguenti motivi:

1. Errata ricostruzione dei fatti da parte dell'Agenzia delle Entrate. Piena operatività delle ditte cinesi incaricate da , presentavano le dichiarazioni, senza pagare le imposte. Confusione tra illeciti tributari delle ditte cinesi e asserite operazioni inesistenti;
2. Manca la prova dell'illecito omesso versamento dei tributi delle ditte cinesi. L'illecito tributario non è certo prova di inesistenza imprenditoriale, anzi dimostra il contrario;
3. L'archiviazione penale e le indagini difensive svolte nel parallelo procedimento penale hanno confermato l'effettiva esistenza soggettiva delle operazioni contestate;
4. L'asserito omesso versamento IVA non è prova neppure di esistenza di un accordo simulatorio;
5. Brevi considerazioni sull'inerenza dei costi per le consulenze relative al mercato russo.

Pietro Pizzuti

Conclude chiedendo l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato con condanna di controparte al pagamento delle spese del giudizio.

Si é costituita l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Padova, controdeducendo:

1) L'Ufficio non contesta che le prestazioni fatturate non siano state eseguite. La contestazione dell'ufficio è relativa alla effettiva riconducibilità delle fatture emesse ai soggetti di volta in volta coinvolti.

Nel capannone di Piombino Dese lavoratori cinesi eseguivano prestazioni conto terzi a favore della Società ricorrente, negli spazi di proprietà della medesima, sotto la direzione e a vantaggio di un soggetto non meglio identificato ma a cui tutti i soggetti coinvolti, compresa la verificata, si riferivano come "sig. Paolo".

Tali lavoratori venivano di volta in volta licenziati e riassunti dalle ditte individuali succedutesi nel tempo, ma di fatto continuavano a lavorare per il titolare occulto.

2) La Contribuente non ha portato alcun elemento probatorio idoneo a proporre una versione dei fatti diversa da quella ricostruita dall'Ufficio, né a dimostrare la propria estraneità alle condotte fiscalmente illecite dei propri fornitori.

3 L'imputato assolto in sede penale, anche con formula piena (per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste), può essere ritenuto responsabile fiscalmente, qualora l'atto impositivo risulti fondato su validi indizi, insufficienti per un giudizio di responsabilità penale, ma adeguati, fino a prova contraria, nel giudizio tributario (Cass. 6 ottobre 2010 n. 20740).

4) L'Ufficio ritiene non inerenti i costi delle due consulenze di pari importo e fatturate da due società gestite dalla medesima persona fisica, attesa la loro superficialità rispetto alla rete di rapporti e agenti di cui la società era già fornita per la medesima attività.

Chiede il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.

In data 13 settembre 2019 parte ricorrente ha prodotto memoria insistendo per l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione esaminato il ricorso e la documentazione agli atti, osserva che in ipotesi di fatture che l'Ufficio ritenga relative ad operazioni soggettivamente inesistenti, o che ancorché effettivamente poste in essere, si iscrivono in combinazioni negoziali fraudolente ai danni del Fisco, l'Amministrazione stessa ha l'onere di provare che le operazioni commerciali oggetto della fattura non è stata posta in essere, o non lo è stata tra i soggetti che figurano nella fattura, o che tale documento sottende un'operazione fraudolenta cui il cessionario è partecipe (Cass. n. 15044/2014). Dopo che l'Amministrazione finanziaria ha assolto all'onere probatorio producendo elementi di fatto a dimostrazione dell'inesistenza dell'operazione o del meccanismo fraudolento, l'onere medesimo si sposta sul contribuente il quale sarà tenuto a dimostrare l'esistenza delle operazioni oggetto di contestazioni (Cass. n. 18446/2012).

Pietro Allet

Al riguardo si ritiene che la società ricorrente ha dato ampia prova contraria ai rilievi indiziari sostenuti dai funzionari accertatori dell'Agenzia delle Entrate, per fondare l'atto di recupero d'imposta.

Le ditte cinesi erano pienamente operative, avevano personale dipendente, impiegavano macchinari specifici per confezionare i capi di abbigliamento commissionati da , pagavano un canone di locazione per l'utilizzo dell'immobile di proprietà di , per lo svolgimento delle attività amministrative si avvalevano di consulenti del lavoro o fiscali, presentavano le dichiarazioni dei redditi e dell'IVA senza però ottemperare al pagamento delle imposte.

La Commissione ritiene che l'esistenza di irregolarità fiscale non è una circostanza di per se sufficiente a sostenere la non operatività delle ditte cinesi, anzi dimostra il contrario: per omettere il versamento dell'IVA è necessario che vi siano state operazioni imponibili e dunque attività commerciale.

Per costante orientamento giurisprudenziale l'accusa di interposizione fittizia presuppone la prova di un accordo simulatorio e l'identificazione di un soggetto terzo, parte dell'accordo.

L'Agenzia delle Entrate non solo non ha fornito prova su chi sarebbe il reale fornitore, ma non ha mai fornito alcun elemento a dimostrazione di un accordo simulatorio tra tale soggetto e la società ricorrente.

I rilievi e le valutazioni esposti dall'Ufficio senza il supporto di specifica prova, costituiscono semplici affermazioni ai quali, costituendo solo elementi indiziari non può essere attribuita "fede privilegiata" su giudizi solo valutativi che debbono essere comunque provati.

A quanto sopra osservato si aggiunge l'ordinanza di archiviazione del procedimento emessa dal Tribunale di Padova dove si legge "La prassi descritta da Agenzia Entrate (pag. 13 pvc) costituisce fatto notorio ma gli approfondimenti di Agenzia Entrate non dimostrano in alcun modo che . fosse a conoscenza che la reale emittente delle fatture non corrispondeva a quella formale".

Nel prendere atto, con opportuna attenzione di quanto vagliato e dedotto dal giudice penale, la Commissione è consapevole che i due procedimenti procedono parallelamente e autonomamente, senza che l'uno interferisca sull'altro e viceversa. Naturalmente, le prove acquisite in sede penale, non sono state recepite come tali nel presente processo tributario, ma sono state valutate dal Collegio, in base al principio della libera valutazione delle prove, per la formazione del proprio convincimento, verificando quali risultanze del giudizio penale comportino riflessi sulla legittimità e fondatezza della pretesa tributaria, senza recepirne in maniera pedissequa il contenuto.

Per quanto riguarda il mancato riconoscimento dei costi per consulenze ritenuti non inerenti dall'Ufficio perché non supportati da idonea documentazione atta a dimostrare la loro riconducibilità a ricavi presenti e futuri, il Collegio osserva che dalla documentazione prodotta da parte ricorrente risulta che la spesa contestata di € 21.196,43 ha prodotto nel mercato russo un incremento delle vendite di circa il 60% dal 2012 al 2016.

Pietro Alu

Dal quadro operativo della società rappresentato dalla parte ricorrente emerge una strategia di sviluppo commerciale in Russia in linea con la naturale logica imprenditoriale di aumentare la propria attività. I risultati economici sul mercato Russo dimostrano l'utilità delle consulenze commissionate a ed a rispetto all'obiettivo di crescita presso i mercati esteri della società.

Pertanto il ricorso va accolto e l'avviso di accertamento impugnato va annullato.

In considerazione della complessità della vicenda in esame e dell'ampio quadro probatorio fornito dall'Ufficio, anche se non sufficiente a dimostrare il coinvolgimento della società nella frode IVA, si ritiene equo disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso ed annulla l'avviso di accertamento impugnato.

Spese compensate.

Padova, 26/09/2019

il relatore estensore

Pietro Albertin

